



SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento del Servizio Aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della Protezione Civile.

CIG: _____ CUI: S80007580279202400003

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila____, il giorno _____ del mese di _____ in Venezia, presso gli uffici _____, siti in _____ avanti a me, _____ dott. _____, Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, con sede in Venezia, sono comparsi personalmente i signori:

- _____ dott. _____, nat_ a _____ il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di _____ della _____ e quindi, in nome e per conto della Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279 [di seguito "Amministrazione"], a tal fine autorizzato ai sensi della Legge Regionale 54/2012 e s.m.i. e per dare esecuzione al decreto n. _____ in data _____;

E

- _____, nat_ a _____ il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della Società _____ con sede in _____, Via _____, _____, capitale sociale Euro _____ interamente versato, numero R.E.A. _____, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, codice fiscale _____ e partita I.V.A. _____, [se ricorre il caso: capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi e per i fini dell'art. 68 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (successivamente "Codice"), fra la succitata Impresa e la Società _____, con sede in _____, _____, numero R.E.A. _____, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ codice fiscale _____, Partita IVA _____, nonché per conto ed in rappresentanza del predetto Raggruppamento Temporaneo, quale di esso mandatario, giusta scrittura privata autenticata nelle firme in data _____ dal notaio _____ di _____, Repertorio n. _____, Raccolta n. _____].

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo e faccio personalmente fede io Ufficiale Rogante, a mezzo del presente atto, la cui integrale compilazione viene da me Ufficiale rogante personalmente diretta

p r e m e t t o n o

- con la Deliberazione n. 82 in data 12/02/2024 di approvazione del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026 della Regione del Veneto, la Giunta regionale del Veneto ha autorizzato l'acquisizione del servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della Protezione Civile;
- con Deliberazione n. 768 in data 27/06/2023 la Giunta regionale del Veneto ha individuato la Direzione Acquisti e Affari Generali quale "struttura organizzativa stabile" della Regione per le acquisizioni di servizi e forniture per le strutture della medesima Giunta regionale;
- con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e Affari Generali n. _____ in data _____ è stata indetta la gara d'appalto telematica a procedura aperta europea, ai sensi dell'art. 71 del Codice, per l'affidamento del predetto Servizio per un importo a base d'asta di Euro 2.171.995,83, IVA esclusa;
- a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica il succitato servizio è stato aggiudicato all'Impresa " _____ " con sede in _____, Via _____, __, [eventuale: Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra _____ (mandatario) con sede in e _____ (mandante) con sede in _____] che ha offerto sull'importo a base d'asta la somma di Euro _____,00, al netto di IVA, come più precisamente si evince dal Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e Affari Generali n. ____ in data _____;

Tutto ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, ora i comparenti convergono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida all'impresa _____, [eventuale: capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituitosi ai sensi e per i fini dell'art. 68 del Codice, fra la succitata impresa e la Società _____] - nel prosieguo denominato semplicemente Aggiudicatario -, che come sopra rappresentata, accetta il servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della Protezione Civile, secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito indicate e che dovrà essere realizzato in conformità all'Offerta Economica presentata in data _____ ed all'Offerta Tecnica presentata in data _____ nonché al Capitolato speciale d'appalto (Allegato __ al citato Decreto n. _____ in data _____).

Il Capitolato speciale d'appalto e l'offerta tecnica sono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'oggetto del servizio consiste nella prestazione di servizio di lavoro aereo, trasporto passeggeri e/o merci che includa tutte le attività previste all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 2 - Importo del contratto e finanziamento

La Regione del Veneto, per il servizio di cui al precedente art. 1, corrisponderà all'Aggiudicatario il corrispettivo massimo di Euro_____ (in lettere_____) IVA esclusa, attingendo da risorse di bilancio regionale.

Art. 3 - Durata e luogo di esecuzione del servizio

La durata del servizio è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal giorno 01/01/2025, escluse le eventuali opzioni di proroga.

Le prestazioni contrattuali saranno eseguite sull'intero territorio regionale e zone limitrofe, in quest'ultimo caso in funzione delle necessità operative determinate da interventi nelle aree prossime al confine geografico regionale, così come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4 - Garanzia definitiva

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, l'Aggiudicatario presenta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice a favore della Regione del Veneto mediante [_____ n. _____ emessa in data _____ da _____ con sede in _____ Via _____ Agenzia di _____ capitale sociale Euro _____ numero d'iscrizione al registro delle imprese di _____ e codice fiscale _____, autenticata nella firma in data _____ dal notaio _____ di _____ suo Rep n. _____], per l'importo di Euro _____.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte contraente.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice. La Stazione appaltante può richiedere all'Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante nonché la rivalsa verso l'Aggiudicatario e il diritto di regresso verso la Stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Art. 5 - Modalità di effettuazione dei pagamenti

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, dell'Allegato II.14 al Codice, al presente servizio non si applicano le disposizioni di cui all'art. 125, comma 1 del Codice stesso in tema di anticipazione del prezzo, tenuto conto da una parte che il contratto è regolato da apposito cronoprogramma, dall'altra che il prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.

In conformità a quanto previsto all'art. 29 del Capitolato speciale, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture, inviate con cadenza mensile, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, riferite alla disponibilità degli elicotteri ed alla eventuale attività di volo svolta nel mese precedente, secondo indicato all'art. 14 del Capitolato speciale.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'Amministrazione qualora difficoltà tecniche attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'Amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge n. 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 3 aprile 2013, n. 55, DL 24 aprile 2014, n. 66, art. 25) l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013.

Tali fatture dovranno essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: SA369Z.

Laddove compatibile con la normativa vigente, le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" in quanto all'Aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario dall'Amministrazione.

Le fatture da trasmettere all'Amministrazione regionale vanno distinte nel modo seguente:

- Importo fisso dell'elicottero principale (schieramento);
- Attività di volo dell'elicottero principale, e/o del secondo elicottero schierabile facoltativo;
- Importi e attività di volo dell'elicottero aggiuntivo;
- Attività di volo svolte dall'elicottero principale o dall'elicottero aggiuntivo su richiesta di agenzie o strutture regionali.

La fattura dovrà, inoltre, riportare le seguenti informazioni:

- gli estremi del provvedimento di impegno della spesa assunto sul bilancio regionale (art. 56, comma 7, D. Lgs 118/2011);
- il Codice Identificativo della Gara: _____

Inoltre, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 11, comma 6 del Codice, sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero,50) sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

[Eventuale, nel caso in cui l'aggiudicatario sia costituito da un R.T.I o da un'A.T.I:

come risultante dall'atto costitutivo del R.T.I./A.T.I. il pagamento da parte dell'Amministrazione sarà effettuato dall'Amministrazione direttamente a favore di ciascun membro del RTI.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del Codice.]

Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Regione del Veneto, Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, Viale Paolucci 34 - 30175 Venezia (VE), Codice Fiscale 80007580279

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del contratto, l' Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 89 del 23 giugno 2014, anche nei confronti della eventuale società ausiliaria.

In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare i conti corrente dedicati, anche in via non esclusiva, comunicati all'Amministrazione nei termini di cui all'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare su cui devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo dei conti correnti comunicati determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

L' Aggiudicatario, inoltre:

- a) si impegna a comunicare all'Amministrazione le variazioni al/i conto/i corrente/i comunicati, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sugli stessi;

- b) ha l'obbligo di indicare in ogni fattura il CIG e il CUP del presente appalto;
- c) si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati (nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto);
- d) si impegna a conservare ed a mettere a disposizione, su richiesta della Stazione appaltante ai fini dei controlli sulla linea di finanziamento:
- i contratti sottoscritti con subcontraenti interessati all'appalto ed a riportare negli stessi un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
 - copia del documento sulla tracciabilità finanziaria contenente gli estremi del C/C dedicato e delle persone delegate ad operare sul conto, compilato dal sub-contraente unitamente alla fotocopia della carta di identità del firmatario;
 - evidenza degli avvenuti pagamenti al sub-contraente attraverso bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, da cui si possa riconoscere chiaramente l'importo corrisposto al sub-contraente;
 - evidenza dell'indicazione, negli strumenti di pagamento relativi alla transazione (es. causale del bonifico) verso il subcontraente, dei codici CIG e CUP dell'affidamento principale.
- e) si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora non assolva a tali obblighi, l'Amministrazione risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e dell'art. 1456 c.c. dandone comunicazione all'Aggiudicatario con posta certificata, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 6 c. 2 della L. n. 136/2010.

L'Aggiudicatario invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, dalle disposizioni regionali in materia e dal contratto.

Nel caso di RTI, l'Impresa mandataria si impegna a rispettare le norme sulla tracciabilità anche nei pagamenti effettuati a favore della impresa mandante.

L'Aggiudicatario si impegna infine a rispettare gli obblighi di tracciabilità anche verso l'eventuale ausiliaria.

Art. 7 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e

sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Aggiudicatario di cui all'art. 119, comma 7 del Codice in caso di subappalto.

Art. 8 - Obbligazioni a carico dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario è obbligato a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. L'Aggiudicatario garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avvenga a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto:

- dalle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione del Veneto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- dalle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato speciale e nell'Offerta Tecnica.

L'Aggiudicatario si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato speciale e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 9 – Clausole con valore di Patto di integrità e Codice di Comportamento

Il Protocollo di legalità, il cui schema è stato approvato con Deliberazione n. 951 in data 02/07/2019, sottoscritto dalla Regione del Veneto con gli uffici territoriali del Governo, ANCI Veneto e UPI Veneto il 17 settembre 2019, risulta scaduto il 16 settembre 2022. Nelle more della sottoscrizione del nuovo Protocollo di legalità, l'Aggiudicatario accetta espressamente le clausole e condizioni contrattuali idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure che valgono come "Patto di integrità": tali clausole sono riportate nel documento "Prospetto clausole protocollo legalità applicabili in via transitoria" parte integrante e sostanziale della documentazione di gara, in allegato al progetto tecnico di gara.

L'Aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi

dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'Aggiudicatario sono tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto”, adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione 38/2014 ed approvato con Deliberazione 1939/2014.

Art. 10 – Penali

Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, e per ogni caso di carente, incompleta o tardiva esecuzione, l'Amministrazione procederà all'immediata contestazione delle circostanze rilevate tramite posta elettronica certificata intimando all'Aggiudicatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. L'Aggiudicatario potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre a mezzo di posta elettronica certificata entro il termine perentorio di cinque giorni dalla formale contestazione. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, l'Amministrazione procederà all'applicazione, delle penali in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Capitolato speciale.

Le penali per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.

Inoltre, nei casi in cui l'Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altri prestatori di servizi l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti dell'Aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dall'Aggiudicatario a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 11 – Risoluzione

La Stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122, comma 1 del Codice, anche nelle ipotesi previste all'art. 26 del Capitolato speciale.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi elencate nel sopracitato art. 26 del Capitolato, ogni inadempimento agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestato dall'Amministrazione a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata all'Aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, su proposta del RUP, ha facoltà di risolvere il contratto nei casi espressamente previsti all'art. 26 del Capitolato.

La risoluzione del contratto comporterà comunque l'incameramento del deposito cauzionale. Oltre all'incameramento del deposito cauzionale, in tutti i casi esposti all'art. 26, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni o maggiori spese che direttamente o indirettamente trovino la loro causale in inadempienze accertate, compresi gli interessi eventualmente maturati e non riscossi. Inoltre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'impresa aggiudicataria stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

L'Amministrazione risolve il contratto nelle ipotesi di cui all'art. 122, comma 2, del Codice e nell'ipotesi di cui all'art. 83 bis, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.

Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto la violazione degli obblighi sulla tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

Art. 12 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal presente contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Aggiudicatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, secondo quanto previsto dall'art. 123 del Codice e dal relativo Allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i servizi ed effettua la verifica la regolarità di quelli svolti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione

all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente contratto e l'Aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 13 - Responsabilità civile

Con la stipula del presente contratto, l'Aggiudicatario assume a proprio carico ogni responsabilità civile e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni di qualsiasi tipo prodotti a persone, animali, vegetali e cose, sia di proprietà regionale che di terzi, cagionati nell'espletamento del servizio aereo descritto nel Capitolato speciale. L'Amministrazione si intende pertanto sollevata da ogni responsabilità per danni causati dall'impresa aggiudicataria in dipendenza dell'effettuazione del servizio aereo oggetto dell'affidamento. L'impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare una copertura assicurativa per la responsabilità civile, così come disciplinato all'art. 27 del Capitolato speciale, che quivi si intende integralmente richiamato.

Art. 14 – Subappalto. Divieto di cessione del contratto. Cessione dei crediti

[Se ricorre il caso: In conformità all'offerta presentata, l'Aggiudicatario dichiara le seguenti parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo:_____]

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. .

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice. Sono vietati, a pena di nullità, l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120, comma 12, del Codice, a cui si rimanda.

Art. 15 – Modifica del Contratto in corso di esecuzione

Il contratto di appalto può essere modificato dall'Amministrazione senza una nuova procedura di affidamento nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nonché nei casi specificatamente indicati in Capitolato speciale d'appalto, sempre che, nonostante la modifica, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate.

Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall'Aggiudicatario se non disposta e preventivamente approvata dall'Amministrazione.

Art. 16 - Revisione dei prezzi

Così come previsto all'art. 5 del Capitolato speciale, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo di contratto, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si considera la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati della città di Venezia, relativo al mese di presentazione dell'offerta.

Art. 17 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del precedente art. 12 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Art. 18 – Definizione controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Venezia. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. tre membri.

Art. 19 – Regolamento 2016/676/UE. Responsabile del trattamento. Nomina e istruzioni

Per le attività affidate con la stipula del presente contratto che comportano trattamento di dati personali nell'ambito del Servizio appaltato, l'Impresa [o il RTI] contraente con la sottoscrizione del presente atto è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 2016/676/UE

(General Data Protection Regulation - GDPR) nella persona del Signor _____ legale rappresentante dell'Impresa Contraente [in caso di RTI: della Società capogruppo].

L'impresa [o il RTI] contraente si impegna pertanto a rispettare le "istruzioni" impartite dal Dirigente delegato al trattamento ai sensi della Deliberazione n. 596 del 8 maggio 2018 riportate all'art. 31 del Capitolato speciale.

Art. 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali riguardanti il servizio oggetto del presente contratto rimangono a carico dell'Aggiudicatario così pure le spese inerenti all'imposta di bollo e di registrazione del presente atto.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'Aggiudicatario è tenuto a versare al momento della stipula del presente contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 al Codice.

L'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Aggiudicatario è tenuto a versare; conseguentemente, al presente contratto è applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Aggiudicatario.

Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario a norma dell'art. 225, comma 1 del Codice, le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento che devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 60 sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 21 - Oneri per la sicurezza da interferenza

In relazione a quanto previsto del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, art. 26, è stato redatto specifico D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze), parte integrante della perizia e che sarà sottoscritto tra le parti prima dell'avvio del servizio. I costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a 0,00.

Art. 22 - Clausola di pantouflage

Il Sig. _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa contraente, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell'ultimo triennio.

[Se RTI: Il Sig. _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa mandataria del RTI Contraente, dichiara, in nome e per conto delle imprese componenti l'RTI, che le medesime imprese non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell'ultimo triennio].

Art. 23 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi, nonché a quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e che verrà conservato a norma presso il sistema di conservazione della Regione del Veneto, del quale ho dato lettura alle Parti comparse che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in prova di ciò, alla mia presenza, previo accertamento della loro identità e non essendo in contrasto con l'ordinamento giuridico, lo sottoscrivono con firma autografa che acquisisco digitalmente ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 82/2005.

Firmato digitalmente